

12 giugno 2018



E' stata finalmente modificata in anagrafe apistica (BDA) la **procedura di segnalazione di vendita di alveari, sciami e regine.**

Come **da sempre richiesto dall'Unaapi**, per tutelare la privacy delle aziende apistiche, nella segnalazione di vendita in BDA **è sufficiente ora indicare il codice di allevamento dell'azienda destinataria.**

Non è più quindi necessario che il fornitore indichi, e quindi conosca, anche lo specifico apiario di destinazione della merce.

Viene in tal modo impedito l'accesso ai dati riguardanti l'esatta collocazione delle postazioni gestite dall'apicoltore, che rimangono pertanto visibili ai soli proprietari o ai loro delegati.

E' stata inoltre inserita la categoria di **vendita di alveari/sciami per impollinazione** con destinatarie aziende agricole senza codici di allevamento che, in questo caso, **verranno identificate in BDA con il solo codice fiscale.**

Ricordiamo infine che **non c'è obbligo di stampare o portare con sé il cosiddetto "documento di accompagnamento"**, che invece va compilato in BDA prima di ogni operazione di movimentazione per nomadismo o vendita. (ad eccezione delle

vendite di regine che possono essere segnalate in BDA entro il mese successivo alla loro movimentazione).